



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 "GIUSEPPE DESSI"
VILLACIDRO

Via Cavour 36 Tel 070/932030 Fax 070/9310584 mail caic896003@istruzione.it PEC caic896003@pec.istruzione.it

Circ. n. 153 del 11/01/2022

Al Personale Docente
Alle Famiglie
Alle Alunne e agli Alunni
Al Personale ATA
Al DSGA
Registro elettronico
Sito Web

Oggetto: gestione casi di positività e quarantene- C.M. congiunta (Salute e Istruzione) 8 gennaio 2022 applicativa del D.M. del 7 gennaio 2022 e Nota M.I. n.14 del 10 gennaio 2021

Al fine di fornire alle scuole indicazioni volte a contrastare la diffusione del virus, il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Salute, nella **Nota n. 11 dell'8 gennaio 2022** hanno fornito le prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate.

Si riporta di seguito uno schema sintetico orientativo per ciascun ordine di scuola e si rimanda alla lettura integrale della documentazione che si allega alla presente circolare.

Inoltre si allegano alla presente:

- **D.M. del 7 gennaio 2022;**
- **Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 su "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)";**
- **Nota M.I. n.11 dell'08/01/2022 e N.14 del 10/01/2022;**
- **Vademecum esplicativo relativo a gestione casi di positività e quarantene;**
- **Schema isolamenti e quarantene Circ. 30.12.2021.**
- **ALLEGATI n.1,2,3,4.**

Nel ricordare che rimane invariato il divieto di accesso o permanenza nei locali scolastici nei casi di:

- ✓ *sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°,*
- ✓ *contatto con persone risultate positive al test per il SARS-CoV-2 nei 14 giorni precedenti,*
- ✓ *provenienza da zone a rischio per COVID-19,*

Si coglie l'occasione per evidenziare che, in questa difficile circostanza, ciascuno di noi può dare il proprio contributo per tutelare la propria salute e quella altrui. L'invito pertanto è quello di osservare responsabilmente le misure di contenimento del contagio e di rispettare e far rispettare rigorosamente il Protocollo anti-Covid di Istituto 2021/22.

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ

1. **INFANZIA**

| INFANZIA | Presenza di 1 caso positivo nella sezione | Misura sanitaria alunni | Misure per il personale della scuola (anche esterno alla scuola) |
|-----------------|--|---|--|
| | si attiva la DAD per 10 giorni per tutta la classe | quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. | CHI HA SVOLTO PER ALMENO 4 ORE, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso attività in presenza nella classe: si applica quanto previsto dalla Circ. n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)* |

*Circ. n. 60136 del 30/12/2021 Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) **Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) **Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) **Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti**, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19

2. PRIMARIA

| | | | |
|-----------------|---|---|--|
| PRIMARIA | Presenza di 1 caso positivo nella classe | Misura sanitaria alunni | Misure per il personale della scuola (anche esterno alla scuola) |
| | <p>-attività didattica in presenza per i compagni dell'alunno positivo</p> <p><u>-La consumazione dei pasti deve avvenire osservando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (tempo mensa)</u></p> | <p>sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).</p> <p>SE il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola.</p> <p>SE invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5:</p> <p>SE il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.</p> | <p>CHI HA SVOLTO PER ALMENO 4 ORE, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso: si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza. È consigliata comunque l'effettuazione dei test diagnostici T0 e T5.</p> |
| | Presenza di almeno 2 casi positivi nella classe | Misura sanitaria alunni | Misure per il personale della scuola (anche esterno alla scuola) |
| | <p>si attiva la DAD per 10 giorni per tutta la classe</p> | <p>quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.</p> | <p>CHI HA SVOLTO PER ALMENO 4 ORE, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso attività in presenza nella classe: si applica quanto previsto dalla Circ. n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)*</p> |

*Circ. n. 60136 del 30/12/2021 Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) **Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) **Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) **Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti**, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19

3. SECONDARIA DI PRIMO GRADO

| Presenza di 1 caso positivo nella classe | Misura sanitaria alunni | Misure per il personale della scuola (anche esterno alla scuola) |
|---|---|--|
| <p>✓ attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;</p> <p>✓ <u>per la consumazione dei pasti a scuola deve essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri(tempo mensa)</u></p> | <p>✓ Misura sanitaria: auto-sorveglianza.</p> <p><i>(Coloro che sono posti in auto-sorveglianza devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso positivo. L'auto sorveglianza termina al 5° giorno. È prevista, comunque, l'effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare nel caso in cui insorgano sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi al COVID-19)</i></p> <p>Il test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).</p> <p>SE il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. SE invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5: SE il risultato del T5 è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici</p> | <p>CHI HA SVOLTO PER ALMENO 4 ORE, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso attività in presenza nella classe: si applica quanto previsto dalla Circ. n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)*</p> |
| Presenza di 2 casi positivi | Misure per gli alunni | Misure per il personale della scuola(anche esterno alla scuola) |
| <p>CASO A (alunni che non hanno concluso ciclo vaccinale, alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale da più di 120 giorni, alunni guariti da più di 120 giorni e che non hanno effettuato il richiamo) PER GLI ALUNNI DEL CASO A: SOSPENSIONE attività in presenza e DDI per 10 giorni</p> <p>CASO B (alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario e alunni guariti da meno di 120 giorni; alunni che hanno effettuato il richiamo da meno di 120 giorni) PER GLI ALUNNI DEL CASO B: attività didattica in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;</p> | <p>Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo</p> <p>Auto-sorveglianza <i>(Coloro che sono posti in auto-sorveglianza devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso positivo. L'auto sorveglianza termina al 5° giorno. È prevista, comunque, l'effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare nel caso in cui insorgano sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi al COVID-19)</i></p> | <p>CHI HA SVOLTO PER ALMENO 4 ORE, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso attività in presenza nella classe: si applica quanto previsto dalla Circ. n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)*</p> |

| | | |
|--|--|---|
| ✓ <u>la consumazione dei pasti a scuola deve essere effettuata mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri (tempo mensa)</u> ✓ | | |
| Presenza di 3 casi positivi | Misure per gli alunni | Misure per il personale della scuola(anche esterno alla scuola) |
| si attiva la DAD per 10 giorni per tutta la classe | si applica quanto previsto dalla Circ. n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)* | CHI HA SVOLTO PER ALMENO 4 ORE, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso attività in presenza nella classe: si applica quanto previsto dalla Circ. n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)* |

*Circ. n. 60136 del 30/12/2021 Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- 1) **Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) **Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) **Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti**, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19

ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA (NOTA M.I. 14 DEL 10/01/2022) PER IL CASO IN ESAME, CORRE L'OBBLIGO DI PRECISARE CHE:

• I REQUISITI PER POTER FREQUENTARE IN PRESENZA, SEPPUR IN REGIME DI AUTO-SORVEGLIANZA, DEVONO ESSERE DIMOSTRATI DALL'ALUNNO INTERESSATO;

• L'ISTITUZIONE SCOLASTICA È PERTANTO ABILITATA A PRENDERE CONOSCENZA DEI DATI FORNITI DEGLI ALUNNI.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 pubblicato sulla G.U. del 7 gennaio 2022;
- D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133;
- Circolare Ministeriale M.PI. AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000011.08-01-2022 “nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”;
- Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO);
- Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021;
- Nota M.I. n.14 del 10/01/2022

TRACCIAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il nuovo decreto favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, **fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado**, in regime di auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate. Per questo occorre la prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per gli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia i test diagnostici T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE DI CARATTERE GENERALE

• Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza senza isolamento domiciliare contempla:

“È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (cfr. Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021);

• **Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°** (Cfr. articolo 4, comma 2, del decretollegge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decretollegge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

• I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure 5 istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

PROCEDURE ADOTTATE

Allo scopo di consentire alla Scuola di assicurare la ripresa delle attività didattiche in presenza in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa emergenziale in vigore, le famiglie sono tenute ad assumere l'impegno di trasmettere immediata comunicazione alla Scuola attraverso mail all'indirizzo segnalazioni_covid@comprensivodessivillacidro.edu.it in ordine a cambiamenti nella situazione personale degli studenti, in caso:

- a) siano venuti a contatto con soggetto positivo (**allegato 1** con oggetto "**comunicazione contatto con positivo**")
- b) siano divenuti essi stessi positivi (**allegato 2**, con oggetto "**comunicazione positività**" il cui contenuto, debitamente completato, deve essere riportato dentro la suddetta mail di trasmissione alla Scuola);
- c) abbiano effettuato un tampone a seguito delle misure di autosorveglianza / quarantena disposte dall'istituto (**allegato 3**, con oggetto "**comunicazione esito-tampone**" il cui contenuto, debitamente completato, deve essere riportato dentro la suddetta mail di trasmissione alla Scuola)
- d) si voglia richiedere **l'attivazione DAD/DDI** (**l'allegato 4**)

IL PERSONALE SCOLASTICO PUO' UTILIZZARE PER COMUNICAZIONI FORMALI, RELATIVE A COVID, GLI ALLEGATI 1, 2, 3 ADATTANDOLI ALLA PROPRIA POSIZIONE E RUOLO INVIANDOLI ALL'INDIRIZZO EMAIL RISERVATO segnalazioni_covidpersonale@comprensivodessivillacidro.edu.it

Per le altre comunicazioni COVID continuano a essere attivi gli indirizzi email già comunicati:

- per famiglie dsgiorri.dessi.ris@gmail.com

per il personale scolastico dsgiorri.dessi.rispers@gmail.com

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico o un suo delegato, verificherà i suddetti requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. La verifica verrà fatta quotidianamente su tutti gli alunni della classe in cui si son verificate le due positività.

PRIVACY

In base alle nuove disposizioni le scuole possono oggi trattare due informazioni relative alla salute dei propri alunni in relazione al Covid:

1. **dati relativi alla positività:** per tutti gli ordini di scuole.
2. **dati relativi alla vaccinazione:** solo per le scuole secondarie di I e II grado e per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e solo ove ci siano due casi positivi nella stessa classe.

Per assolvere gli obblighi di informazione previsti dall' art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si chiede di prendere visione della **informativa privacy allegata alla presente** e pubblicata nella sezione privacy del sito web istituzionale.

CON LA PUBBLICAZIONE AL SITO WEB DELL'ISTITUTO E AL REGISTRO ELETTRONICO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 E DEL C.A.D. D.LGS. N. 82/2005, LA PRESENTE E I SUOI ALLEGATI SI INTENDONO NOTIFICATI A TUTTI GLI INTERESSATI.

SE NE RICHIEDE PERTANTO UN'ATTENTA E PUNTUALE LETTURA NELL'OTTICA DI UNA CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA E CIVICA.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Marinella GIORRI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art.3, comma 2, del D. L.vo n. 39/1993